



REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE



PROVINCIA DI VICENZA


Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170504) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) in comune di Montebelluna

Redazione



NEXTECO s.r.l.
Via dei Quartieri, 45
36016 Thiene (VI)

dott. for. Gabriele Caiotto



Committente



SIS S.p.A.
Via Inverio n 24/A
10146 Torino

Sede operativa:
Via della Stazione
36073 Cornedo Vicentino (VI)

Il Direttore di Cantiere
geom. Luigi Cordaro

TITOLO

**Dichiarazione di esclusione dall'obbligo di
redazione della Valutazione di Incidenza
Ambientale ex DGRV 1400/2017**

REV.
00

DATA
SET 18

SCALA
--

CODICE ELABORATO

N - 4 3 9 - B -

REV N	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	SET 18	PRIMA EMISSIONE	L.Z.	A.A.	G.C.

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LUOGHI COINVOLTI	5
3. INTERFERENZA DELL'INTERVENTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE	8
3.1. NATURA 2000.....	8
3.1.1. Distanza dai siti della rete Natura 2000.....	8
3.1.2. Possibili effetti del progetto sull'ambiente	9
4. NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	14

1. PREMESSA

La concretizzazione sul territorio della rete ecologica Natura 2000 rappresenta uno dei risultati di maggior rilievo della politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e, in particolare, di conservazione della biodiversità.

La biodiversità, ossia, semplificando, la varietà delle specie viventi nell'ambiente, può essere colta, o definita, almeno a tre livelli: a livello di individui o popolazioni, a livello di specie ed a livello ecosistemico.

A questo ultimo livello la diversità biologica è espressione del fatto che ogni sito del pianeta rappresenta un ambiente del tutto peculiare, a causa dell'elevata varietà delle possibili interazioni fra i fattori ecologici di litosfera, idrosfera e atmosfera, e ospita una sua propria comunità di organismi, che è probabilmente unica in quanto a composizione, a numero di specie e a tipi di interazione fra di esse.

In questo senso, la tutela più idonea della diversità biologica si attua, probabilmente, a livello di ecosistema, preservando la variabilità degli ambienti sul territorio. La conservazione statica dell'ambiente mediante l'istituzione di aree protette, che era sembrata in un primo tempo la migliore strategia per salvaguardare la biodiversità, presenta dei limiti oggettivi legati al fatto che le riserve biogenetiche non possono essere delle isole naturali immerse in un contesto completamente artificializzato. Le zone tutelate, al contrario, devono essere inserite in un sistema reticolare in grado di sostenere gli scambi genetici tra le varie riserve.

L'acquisizione di questa consapevolezza ha portato ad un "approccio globale alla conservazione che ha prodotto programmi ed iniziative, a livello internazionale ed europeo, che hanno sempre più utilizzato prospettive di integrazione tra le singole azioni di conservazione all'interno di un quadro di sinergie e coerenze riassumibile nel concetto di Rete Ecologica" (APAT, 2003), tra le quali spicca la Rete Ecologica di livello continentale denominata Natura 2000. Essa ha l'obiettivo di garantire la conservazione della varietà di paesaggi, habitat, ecosistemi e specie di rilevanza europea.

Gli strumenti legislativi sui quali si fonda Natura 2000 sono la Direttiva Europea n. 147/2009/CEE, nota col nome di Direttiva "Uccelli" e la Direttiva Europea n. 92/43/CEE, conosciuta anche come Direttiva "Habitat".

- **Direttiva CEE 147/2009 del 30 novembre 2009 o "Direttiva Uccelli"**: è incentrata sulla conservazione a lungo termine di tutte le specie di uccelli selvatici attraverso la designazione, da parte degli stati membri, di **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e la tutela degli uccelli migratori, considerati patrimonio comune a tutti i cittadini europei. L'Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di "zone di protezione speciale";
- **Direttiva CEE 92/43 o "Direttiva Habitat"**: si prefigge la conservazione di tutte le specie selvatiche di flora e fauna e del loro habitat. Ogni nazione individua delle **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, attualmente denominate **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**, e predispone dei piani di gestione volti a conciliare la salvaguardia dei siti con le attività economiche e sociali al fine di attuare una strategia di sviluppo sostenibile. L'Allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l'Allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono

l'istituzione di "zone speciali di conservazione". L'Allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una protezione rigorosa.

La costituzione di una rete ecologica coerente, formata da Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, denominata Natura 2000, costituisce la pietra angolare della politica comunitaria in materia di conservazione della natura. All'articolo 6 della Direttiva Habitat sono riportate le disposizioni per la conservazione e gestione dei siti Natura 2000 ed in particolare, nei paragrafi 3 e 4, sono individuate le disposizioni procedurali per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

A questo proposito, la normativa comunitaria prevede che qualsiasi piano/progetto, che possa avere delle incidenze sugli habitat o le specie degli elementi della rete ecologica Natura 2000, debba essere sottoposto ad una procedura di valutazione per verificare che non vi siano alterazioni significative dello stato e/o della qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l'area è stata definita meritevole di conservazione.

Il recepimento della normativa comunitaria a livello Nazionale prima e Regionale poi, ha comportato la produzione di linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. La guida Metodologica di riferimento in regione è riportata in Allegato A della D.G.R. 1400 del 29 agosto 2017.

In particolare al punto 2.2 sono elencate le fattispecie di Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza. In linea generale, la Valutazione di Incidenza non è necessaria quando gli interventi avvengono in attuazione di strumenti di pianificazione già valutati nei quali lo specifico intervento è *espressamente individuato e valutato*. In aggiunta a questa tipologia, la valutazione non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale è effettuata mediante il modello in Allegato E della DGR 1400/2017, al quale si allega la presente relazione tecnica nella quale si esplicano le motivazioni che consentono di escludere l'intervento dalla procedura di VINCA.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LUOGHI COINVOLTI

Al di sotto dello strato di conglomerato bituminoso lungo il tracciato principale della SPV e delle rampe di accesso e uscita della SR 246, tra le progressive -4+000 e 0+250, sono state rinvenute delle sabbie di fonderia alle quali è stato attribuito il codice CER 17 05 04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 04 03, che qualora idonea al recupero saranno riutilizzate in cantiere per la realizzazione della sottofondazione stradale nella stessa tratta.

L'operazione di recupero si configura come un'attività **R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.**

Per la gestione delle quantità di rifiuto previste, circa 26.000 mc, è stata in precedenza richiesta l'autorizzazione alla messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) trasmessa il 10/08/2018 con nota prot. SIS-LO1-208-18-LCO-aan.

I siti di messa in riserva (R13) - deposito preliminare (D15), oggetto della richiesta di autorizzazione, sono situati sul sedime della costruenda SPV in due luoghi:

- nel tratto compreso tra le pk -3+050 e -2+850 (WBS TR1A002S) – **AREA 01**;
- nel tratto compreso tra le pk -0+890 e -0+640 (WBS TR1A006N) – **AREA 02**.

Le aree oggetto di analisi si sviluppano all'interno dei cantieri della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), Lotto 1 – tratta A, all'interno del territorio comunale di Montecchio Maggiore.

Di seguito si riporta l'estratto di una ripresa aerea con l'individuazione dell'area di interesse.





Figura 2—1. Inquadramento aereo dell'area d'intervento in comune di Montecchio Maggiore (linea rossa individua l'area di recupero delle sabbie di fonderia).


Vengono in seguito analizzati gli strumenti di pianificazione vigenti all'interno del comune interessato dall'intervento oggetto di analisi. Tutte le aree analizzate sono situate all'interno dei cantieri della costruenda

Superstrada Pedemontana Veneta in corrispondenza del sedime della futura infrastruttura. Le aree di interesse sono circoscritte in rosso.



“Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”


Le superfici occupate ricadono all'interno di quelle autorizzate per la realizzazione della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta.



“Carta delle Invarianti”

Nessuna indicazione specifica per l'area oggetto di studio.


Emerge la presenza di un biotopo (art. 33) in prossimità dell'area oggetto di studio, non interessato direttamente dall'intervento.



“Carta della Fragilità”

Dalla carta della fragilità emerge che le aree oggetto di studio, a livello di compatibilità geologiche, sono inserite in aree idonee a condizione (art. 35) in quanto ricadono all'interno di aree della pianura alluvionale.

L'area di studio si trova in vicinanza di aree non idonee (cave non attive) per quanto riguarda la compatibilità geologica.



“Carta della trasformabilità”

Dalla carta della trasformabilità emerge che l'area di interesse ricade nelle “Infrastrutture di maggiore rilevanza in previsione (art. 39)” dove sono in corso i lavori di costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

A ovest delle aree è presente un'area di completamento della rete ecologica principale (art. 47) e un'area caratterizzata dalla presenza di servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (art. 38) (cave di ghiaia).

3. INTERFERENZA DELL'INTERVENTO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.1. NATURA 2000

3.1.1. Distanza dai siti della rete Natura 2000

I siti della rete più prossimi all'area d'intervento sono:

- SIC IT3220037 “Colli Berici” posto a circa 1,5 km dall'area d'intervento;
- SIC IT3220038 “Torrente Valdiezza”, posto a circa 5,3 km dall'area d'intervento;



Figura 3—1. Siti della rete Natura 2000 nel territorio circostante l'area di intervento.

L'area d'intervento si colloca lungo la Strada Statale Pasubio n.46, e come si può notare nella Figura 3—1 le aree protette e l'area oggetto d'intervento risultano fisicamente schermate, in parte dalla morfologia collinare

del territorio, in parte dai centri abitati e dalla rete viabilistica di vario ordine e grado che fungono da mezzo di separazione. Gli elementi di separazione sopracitati sono tali da poter escludere a priori qualsiasi collegamento di ordine strutturale e funzionale tra le aree protette e la zona nella quale è prevista l'installazione temporanea dell'impianto di trattamento rifiuti.

3.1.2. Possibili effetti del progetto sull'ambiente

I possibili effetti dell'intervento sull'ambiente circostante possono essere identificati mediante l'analisi dei fattori di pressione elencati in Allegato B della DGR veneto 1400 del 2017, che riprende dell'elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/UE.

I fattori di perturbazione associati all'intervento in esame sono sintetizzati nel seguente schema.

CODICE	DESCRIZIONE
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)
E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
G01.03	Attività con veicoli motorizzati
G05.11	Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
H02	Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
H05.01	Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
H07	Altre forme di inquinamento

Ognuno dei fattori perturbativi elencati è caratterizzato da una specifica superficie di influenza che può coincidere con l'area nella quale si verifica la trasformazione o può interessare anche gli spazi limitrofi. I fenomeni perturbativi, quali l'inquinamento atmosferico e acustico ad esempio, possono manifestare i propri effetti anche a distanza dal sito di generazione dell'alterazione ambientale, mentre gli interventi realizzati esauriscono i propri effetti nell'area di effettiva presenza dell'opera.

A tal proposito è opportuno definire la distanza alla quale si propagano i fenomeni perturbativo per verificare se l'area di influenza possa coinvolgere il sito Natura 2000 in questione.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi che definisce alcune caratteristiche salienti per i fattori perturbativi elencati in precedenza. I fattori perturbativi per i quali ci si attende la propagazione degli effetti negli ambienti limitrofi alle aree direttamente coinvolte dalla previsioni di progetto sono evidenziate in carattere azzurro grassetto.

Fattore perturbativo		Area di influenza
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	coincidente con le superfici direttamente coinvolte
E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti	coincidente con le superfici direttamente coinvolte

G01.03	Attività con veicoli motorizzati	coincidente con le superfici direttamente coinvolte
G05.11	Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli	coincidente con le superfici direttamente coinvolte
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	propagazione nelle aree limitrofe
H02	Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	propagazione nelle aree limitrofe
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	propagazione nelle aree limitrofe
H05.01	Presenza di immondizie e altri rifiuti solidi	coincidente con le superfici direttamente coinvolte
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	propagazione nelle aree limitrofe
H07	Altre forme di inquinamento	coincidente con le superfici direttamente coinvolte

Nel seguito si definiscono le superfici di influenza di questi fattori perturbativi.

H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali

H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)

Questi fattori perturbativi sono stati inclusi in considerazione del principio di precauzione in quanto potrebbe verificarsi un inquinamento delle acque superficiali o sotterranee solo come conseguenza di un incidente in fase di realizzazione dell'opera, a causa di uno sversamento accidentale delle sostanze inquinanti impiegate. Gli sversamenti accidentali, peraltro, si potrebbero verificare più probabilmente sul suolo dal quale le sostanze inquinanti possono defluire verso il reticolo idrografico superficiale o penetrare nel terreno fino a raggiungere le falde acquifere.

Le eventuali alterazioni possono avere rilevanza a scala locale o a scala più ampia, a causa della propagazione verso valle di eventuali contaminazioni.

Il contenimento del fenomeno perturbativo è associato alla predisposizione, in fase di cantiere, delle precauzioni necessarie ad evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche ed all'attuazione delle misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell'ambiente. Tali soluzioni consentono di limitare fortemente l'area di influenza del fenomeno che risulta pertanto circoscritta alle immediate vicinanze delle aree in lavorazione.

Ad ogni buon conto va evidenziato che l'area è situata ad una distanza tale dai SIC-ZPS che permette di escludere che questi fenomeni perturbativi possano apportare qualsiasi modifica all'area protetta.

H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

L'inquinamento atmosferico, nella fase di cantiere ed esercizio, è associato ai gas di scarico dei mezzi impiegati in cantiere ed alla dispersione di polveri associata al transito dei mezzi ed alla movimentazione dei materiali inerti.

Tuttavia, le operazioni svolte durante la fase di esercizio dell'impianto non sono tali da comportare un peggioramento rilevabile della qualità dell'aria, mentre la principale problematica è rappresentata dalla produzione e diffusione di polveri.

Le attività possono determinare le seguenti interazioni con l'ambiente circostante:

- dispersione e deposizione al suolo di polveri;
- dispersione e deposizione al suolo di frazioni del carico di materiali incoerenti;
- risollevarimento delle polveri depositate sulle aree di cantiere, sulle sedi stradali (piste di accesso) o ai margini delle medesime.

La dispersione di polveri riveste un maggiore interesse in quanto interagisce direttamente con le specie vegetali per effetto del ricoprimento delle lamine fogliari che comporta una temporanea riduzione della capacità fotosintetica. Il fenomeno coinvolge le immediate vicinanze delle aree in lavorazione ad una distanza che può essere stimata nell'ordine alcune decine di metri. Si stima infatti che le particelle con diametro maggiore di 30 μm si depositino a breve distanza dalla sorgente, a meno che non siano immesse in atmosfera ad elevate altezze (Piras, 2011).

Alcuni campionamenti effettuati in occasione di operazioni di movimentazione di materiale da cumulo e sistemazioni di piste e piazzali, riferita a particelle più fini (PM4, PM 10e FI – frazione inalabile), ha evidenziato una netta riduzione delle concentrazioni con l'aumentare della distanza dalla fonte emissiva, drastica entro 11 m dall'area di lavoro per le tre frazioni granulometriche e meno marcata all'aumentare della distanza:

Tabella 3-1. Concentrazioni medie rilevate all'aumentare della distanza.

campionatore	distanza da sorgente [m]	PM4 [mg/m³]	PM10 [mg/m³]	FI [mg/m³]
B	2	1.45	7.17	19.10
C	11	0.15	0.82	3.94
D	24	0.12	0.59	1.26

Tabella 3-2. Variazione delle concentrazioni con la distanza dalla sorgente.

distanza da sorgente [m]	variazione percentuale [%]		
	PM4	PM10	FI
11	-89.36	-88.63	-79.37
24	-91.78	-91.83	-93.39

Con riferimento alle particelle comunemente prodotte in cantieri nei quali si movimentano terra e inerti, con dimensioni significativamente superiori ai 30 micron, la fascia dei primi 100 metri attorno ad ogni cantiere è generalmente valutata come coinvolta significativamente dal fenomeno, indipendentemente da ogni calcolo numerico (*Environmental Resources Management*, s.d.,)

La diffusione e deposizione secca di polveri nell'ambiente esterno in conseguenza delle attività di cantiere e della movimentazioni di materiali lungo la viabilità di cantiere e sulle sedi stradali ordinarie, si manifestano ed esauriscono prevalentemente all'interno di un ambito di interazione potenziale esteso per 100 m dall'area di installazione dell'impianto.

Si può escludere che la produzione di polveri associata alla realizzazione dell'opera possa in alcun modo interferire coi siti Natura 2000 posti ad una distanza minima di oltre 4,2 km dall'area di intervento.

H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività di cantiere, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).

L'attenuazione dovuta alla distanza (Att_{sfer}) tra la sorgente sonora e il ricettore, considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:

$$Att_{sfer} = 20 \times \log(r / r_0) - 3$$

Dove:

- Att_{sfer} = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);
- r = distanza tra sorgente e recettore (m);
- r_0 = distanza di riferimento, in genere 10 m.

Nella realtà, tuttavia, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:

- presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;
- effetti di natura meteorologica;
- barriere naturali o artificiali (ottenute, ad esempio, posizionando adeguatamente i cumuli di materiale provenienti dagli scavi).

In particolare la vegetazione esercita un notevole effetto di attenuazione del livello sonoro e la presenza di ampie masse di vegetazione (foresta con sottobosco fitto e persistente) tra la sorgente sonora e il ricettore permette l'attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale densa.

Ipotizzando un'attenuazione media di 4 dBA per ogni 100 m si ottengono i valori riportati nella seguente tabella.

Macchina operatrice	Distanza dalla sorgente (m)	50	100	200	300	400	500	750	1000
	Attenuazione	13	21	32	39	46	51	65	77
	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dBA)							
Autocarro	80	67	59	48	41	34	29	15	3
Pala Meccanica	75	62	54	43	36	29	24	10	-
Escavatore	90	77	69	58	51	44	39	25	13
Ruspa	95	82	74	63	56	49	44	30	18

Come evidenziato in tabella, ad una distanza di 400 m dal punto di generazione del disturbo, decade al di sotto del valore soglia di 50 dB(A).

I dati sin qui riportati evidenziano come la distanza che separa l'area di intervento dai siti Natura 2000 (minimo 1,5 km) consenta di escludere qualsiasi tipo di perturbazione alla fauna selvatica dovuta alle emissioni acustiche conseguenti la realizzazione e l'esercizio dell'opera proposta.

4. NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il progetto in esame riguardante l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170504) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) in comune di Montecchio Maggiore.

Con riferimento agli effetti dell'opera sul sistema della **Rete Ecologica Natur a 2000**, come esposto in precedenza, l'area di intervento è collocata ad una distanza dalle aree protette tale da escludere che qualsiasi fenomeno perturbativo associato alla realizzazione del progetto possa avere conseguenze di qualsiasi tipo a carico degli habitat e le specie di interesse comunitario che caratterizzano i siti Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli Berici" e SIC IT3220038 "Torrente Valdiezza".

L'intervento in esame, pertanto, si configura nella fattispecie di esclusione individuata al punto 23 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGR 1400/2017: ***piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000***, per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Thiene 26 settembre 2018

dott. for. Gabriele Cailotto



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular blue stamp. The stamp is from the 'ALBO' (Registry) of the 'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DEL VENETO' (Order of Agronomists and Foresters of Veneto). The text inside the stamp reads: 'Dott. CAILOTTO GABRIELE n. 345 ALBO'. The signature is written in a cursive style over the stamp.



REGIONE del VENETO

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017

Il sottoscritto Gabriele Cailotto nato a Valdagno prov. (VI) il 26 dicembre 1979 e residente in via Figiola 27 nel Comune di Valdagno (VI), CAP 36078, telefono 0445401479, mail gabriele.cailotto@nexteco.it, PEC g.cailotto@conafpec.it, in qualità di consulente della SIS S.c.p.a. per la verifica degli effetti ambientali dell'intervento "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170504) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) in comune di Montecchio Maggiore".

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. 1400 del 29 agosto 2017 dei piani, i progetti e gli interventi per i quali **non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000** e per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo

"Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER170904) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) nei comuni di Malo e Villaverla – *Dichiarazione di esclusione dall'obbligo di redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale – sito di Malo ex DGRV 1400/2017*"

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il titolare del trattamento è: Provincia di Vicenza

Il responsabile del trattamento per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati è il responsabile del Responsabile del Servizio VIA/VINCA - Tutela risorse naturali.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto



REGIONE del VENETO

ALLEGATO F ALLA D.G.R. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017

<p align="center">MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE</p>

Il sottoscritto dott. for. Gabriele Cailotto, incaricato dalla SIS S.c.p.a., di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., relativo all'intervento "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170504) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) in comune di Montecchio Maggiore", dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto






REGIONE del VENETO

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017

Il sottoscritto Gabriele Cailotto nato a Valdagno prov. (VI) il 26 dicembre 1979 e residente in via Figiola 27 nel Comune di Valdagno (VI), CAP 36078, telefono 0445401479, mail gabriele.cailotto@nexteco.it, PEC g.cailotto@conafpec.it, in qualità di consulente della SIS S.c.p.a. per la verifica degli effetti ambientali dell'intervento "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170504) lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) in comune di Montecchio Maggiore" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DICHIARA

- di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Vicenza al n. 345;
- di avere la qualifica professionale di Dottore Forestale;
- di essere in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali rilasciato dall'Università degli Studi di Padova nel marzo 2007;

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il titolare del trattamento è: Provincia di Vicenza

Il responsabile del trattamento per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati è il Responsabile del Servizio VIA/VINCA - Tutela risorse naturali.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 26 settembre 2018

Il DICHIARANTE dott. for. Gabriele Cailotto